

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE
PROVINCIA DI BOLOGNA

C O P I A

MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

Nr. Progr. **32**

Data **20/06/2013**

Seduta NR. **5**

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 20/06/2013 alle ore 20:30.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla presente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
GIOVANNINI MICHELE	S	BOVINA MARCO	S	SCARDOVI ROBERTO	N
TASINI MARIA	S	QUATTRINI MARIA IDA	S	VENTURA FABRIZIO	N
RAISA TIZIANA	S	FANTUZZI FABIO	N	FAGIOLI ELENA	S
DEL BUONO STEFANIA	S	VERATTI RITA	S		
BOVINA MANUEL	N	ALBERTINI ANNA RITA	S		
ORI DAVIDE	S	VACCARI CRISTIANA	N		
PASQUALINI ROBERTO	S	PINARDI MASSIMO	S		
<i>Totale Presenti: 12</i>			<i>Totali Assenti: 5</i>		

Assenti Giustificati i signori:

BOVINA MANUEL; FANTUZZI FABIO; VACCARI CRISTIANA; SCARDOVI ROBERTO; VENTURA FABRIZIO

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assessori Esterni:

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, DOTT.SSA MARILIA MOSCHETTA.

Constatata la legalità dell'adunanza, nella sua qualità di PRESIDENTE, il DR. MICHELE GIOVANNINI dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Sono designati a scrutatori i Sigg. :

, , ,

OGGETTO:

MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione, esecutiva, n. 23 del 12/04/2012 concernente “Adozione regolamento per l’applicazione dell’Imposta municipale propria (IMU)”;

Considerato che:

- dalla data di adozione del regolamento a tutt’oggi, il Ministero delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate hanno emanato diverse circolari, risoluzioni ed atti dirigenziali esplicativi per l’applicazione dell’IMU e pertanto si rende necessario modificare le norme regolamentari attenendosi esclusivamente alle competenze comunali;
- preso atto dell’attuale situazione economica del nostro Paese, si rende necessario prevedere la possibilità di rateizzare gli importi dell’imposta accertata, qualora i contribuenti versino in comprovate difficoltà economiche;

Dato atto che la modifica regolamentare che si intende approvare è stata presentata alla Commissione Consiliare Affari Generali e Bilancio nella seduta del 17/06/2013;

Visti:

- il D.Lgs. n. 504/1992;
- il D.Lgs. n. 446/1997
- la Legge n. 212/2000
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- la L. n. 448/2001;
- il D.Lgs. n. 23/2011;
- il D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
- la L. n. 228/2012, in particolare il comma 381 modificato dal comma 4-*quater* dell’art. 10 del D.L. 08/04/2013 n. 35, convertito nella L. 06/06/2013 n. 64, che ha differito al 30 settembre 2013, per l’anno in corso, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali;

Acquisito il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, così come sottoscritto in calce al presente atto;

Udita la relazione illustrativa del Sindaco e gli interventi dei consiglieri per i quali si fa integrale rinvio alla registrazione in atti al prot. n. 6628/2013;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

Per i motivi e scopi di cui in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

- 1) di modificare il vigente regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria I.M.U. così come risulta dall’allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di dare atto che a seguito delle modifiche di cui al precedente punto 2 la nuova stesura del

regolamento è quella di cui all'allegato "B" al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- 3) di dare atto che le modifiche apportate al predetto regolamento entrano in vigore dal 1 gennaio 2013 per effetto di quanto disposto dalla Legge 28/12/2001 n. 448;
- 4) di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico, ai sensi dell'art.1 comma 3 del D.Lgs. n. 360/98, secondo quanto previsto dall'art. 10 comma 4 lettera b del D.L. 35/2013, convertito con modifiche nella Legge n. 64/2013;
- 5) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - D.Lgs. 267/2000, con votazione successiva, favorevole ed unanime.

ESPRESSIONE PARERI AI SENSI ART. 49 - 1° COMMA - D.LGS. 267/2000

Regolarità Tecnica
Parere favorevole
Resp.le Area Economico Finanziaria
Cinzia Bovina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 32 DEL 20/06/2013

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to MICHELE GIOVANNINI

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA MARILIA MOSCHETTA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal **26/06/2013** al **10/07/2013** ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267.

Castello d'Argile, li 26/06/2013

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to LORENA BOVINA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

E' copia conforme all'originale, in carta libera e consta di Nr. fogli _____ .

Catello d'Argile, li 26/06/2013

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

VILMA CAROTA

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione N O N soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nei termini sopraindicati ed è divenuta esecutiva il 06/07/2013, giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'Art. 134, 3° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267.

Addi,

RESP.AREA ISTITUZ. E DEMOANAGR.

F.to SANDRA GALLI

Il presente allegato "A" costituito da n.
3 pagine forma parte integrante e
sostanziale della delibera di CC n. 32 del
20/06/2013.

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Marilia Moschetta

Art. 2 - ABROGATO

OGGETTO:
MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (IMU).

Art. 2 bis- Agevolazioni

1. Vengono considerate direttamente adibite ad abitazione principale:

a. l'unità immobiliare, con le relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da persona che, a causa di anzianità o disabilità sposta la residenza dall'abitazione in questione a istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente. Detta equiparazione spetta unicamente a condizione che la stessa non risulti locata;

b. l'unità immobiliare, con le relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto nel territorio del Comune, da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata.

Art. 3 - ABROGATO

Art. 5 - ABROGATO

Art. 5 bis - Fabbricati inagibili o inabitabili

1. L'imposta è ridotta del 50% (cinquantapercento) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di ristrutturazione edilizia e/o nuova costruzione.
3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome ed anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole dichiarate inagibili o inabitabili.
4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:
 - a. mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore dell'immobile;
 - b. da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni. Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno.
5. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 del presente articolo ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'Ufficio Tecnico comunale, o da altra autorità o ufficio abilitato, lo stato di inabitabilità o di inagibilità ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva.

Art. 7 bis - Rateizzazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Per importi pari o superiori ad € 2.000,00 (duemila euro), entro il termine di 60 giorni dalla notifica al contribuente dell'atto impositivo che accerta il credito del Comune, possono essere richieste da parte del debitore rateizzazioni dei pagamenti. L'importo rateizzato è calcolato con sanzioni ridotte.
2. La rateizzazione è concessa dal Funzionario responsabile con le seguenti modalità:
 - a. fino a 6 (sei) rate bimestrali per importi pari o superiori a € 2.000,00 (duemila euro);
 - b. fino a 12 (dodici)rate bimestrali per importi pari o superiori a € 10.000,00 (diecimila euro).
3. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni nel pagamento di singole rate.
4. Il pagamento rateizzato comporta l'applicazione degli interessi legali sulle somme versate oltre il termine di scadenza ordinaria e per il periodo di rateizzazione.
5. Qualora ad una delle scadenze non venga pagata anche una sola rata:
 - a. il beneficio della rateazione e delle sanzioni ridotte decade automaticamente;
 - b. l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - c. l'importo non può più essere rateizzato.
6. Non possono essere concesse rateizzazioni una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva.
7. Nel caso in cui l'ammontare del debito da rateizzare risulti pari o superiore a € 10.000,00 (diecimila euro), la rateazione è concessa previa presentazione di garanzia ritenuta idonea.

Il presente allegato "B" costituito da n.
8 pagine forma parte integrante e
sostanziale della delibera di CC n. 32 del
20/06/2013.

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Marilia Moschetta



COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE
PROVINCIA DI BOLOGNA

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
I.M.U.**

Adottato con delibera di
n. 12/CC del 12/04/2012
e modificato con delibera
n.32/CC del 20/06/2013

OGGETTO:
MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (IMU).

INDICE

- Art. 1 - Ambito di applicazione e scopo del regolamento
- Art. 2 - ABROGATO
- Art. 2 bis - Agevolazioni
- Art. 3 - ABROGATO
- Art. 4 - Aree fabbricabili
- Art. 5 - ABROGATO
- Art. 5 bis - Fabbricati inagibili o inabitabili
- Art. 6 - Limiti di esenzione per versamenti
- Art. 7 - Versamenti
- Art. 7 bis - Rateizzazione del pagamento degli avvisi di
accertamento
- Art. 8 - Interessi
- Art. 9 - Incentivi al personale addetto
- Art. 10 - Entrata in vigore

Art. 1 - Ambito di applicazione e scopo del regolamento

1. Il presente Regolamento, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 del D.L. n. 23 del 14 marzo 2011, è adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, e disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria - IMU - di cui all'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella Legge. 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il Comune è il soggetto attivo di imposta ai fini IMU per gli immobili ubicati nel proprio territorio.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - ABROGATO

Art. 2 bis- Agevolazioni

1. Vengono considerate direttamente adibite ad abitazione principale:

a. l'unità immobiliare, con le relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da persona che, a causa di anzianità o disabilità sposta la residenza dall'abitazione in questione a istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente. Detta equiparazione spetta unicamente a condizione che la stessa non risulti locata;

b. l'unità immobiliare, con le relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto nel territorio del Comune, da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata.

Art. 3 - ABROGATO

Art. 4 - Aree fabbricabili

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito nel comma 5 dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune, non si fa luogo ad accertamento del loro maggior valore, nel caso in cui l'Imposta Municipale Propria (IMU) dovuta per le predette aree sia versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti a norma dei commi successivi, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre l'insorgenza del contenzioso.
2. Ai fini della presente imposta, l'area fabbricabile è individuata in base allo strumento urbanistico generale o sue varianti, a partire dalla data di adozione da parte del Comune, indipendentemente dalla successiva adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. L'Amministrazione Comunale può determinare, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree edificabili site nel territorio del Comune. Allo scopo può costituire una conferenza di servizio, chiamando a parteciparvi i Responsabili degli uffici comunali competenti (tributario, urbanistico o tecnico) ed eventuali competenti esterni, anche di uffici statali. Se costituita, l'Amministrazione ne deve sentire il parere prima di determinare i valori suddetti.
4. I valori determinati ai sensi del comma 3 valgono anche per l'anno successivo, qualora l'Amministrazione Comunale non deliberi diversamente.
5. Non si dà luogo a restituzione d'imposta versata in base a dichiarazione di valore di aree edificabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori determinati ai sensi del precedente comma 3.
6. Le norme dei commi precedenti si applicano anche nel caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi edilizi di cui all'articolo 31, comma 1, lett. c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978 n. 457, stabilendo pertanto che la base imponibile è costituita dal valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato oggetto dei predetti interventi edilizi è comunque utilizzato.
7. La norma di cui al precedente comma 3 si applica anche agli edifici sparsi e ricadenti in zona agricola, sprovvisti dei requisiti di ruralità.

Art. 5 - ABROGATO

Art. 5 bis - Fabbricati inagibili o inabitabili

1. L'imposta è ridotta del 50% (cinquantapercento) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di ristrutturazione edilizia e/o nuova costruzione.
3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome ed anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole dichiarate inagibili o inabitabili.
4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:
 - a. mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore dell'immobile;
 - b. da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni. Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno.
5. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 del presente articolo ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'Ufficio Tecnico comunale, o da altra autorità o ufficio abilitato, lo stato di inabitabilità o di inagibilità ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva.

Art. 6 - Limiti di esenzione per versamenti

1. Non si fa luogo al versamento se l'Imposta Municipale Propria (comprensiva della quota spettante allo Stato) dovuta per ciascun anno di imposizione è inferiore o pari a € 2,00.

Art. 7 - Versamenti

1. I soggetti passivi devono effettuare i versamenti relativi all'IMU con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
2. L'imposta, di norma, è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. Tuttavia si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché la somma versata rispecchi la totalità dell'imposta relativa all'immobile condiviso. Laddove il versamento IMU sia unitariamente eseguito lo si deve assumere come se fosse suddiviso in tanti versamenti effettuati da ciascun contitolare proporzionalmente alla propria quota di possesso. Eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta in sede di accertamento od alla irrogazione di sanzioni, verranno emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso.
3. Si considerano validi e, pertanto, non sono sanzionabili i versamenti tempestivamente eseguiti ad Ente non competente, purché effettuati nei termini di legge.
4. Il possesso viene determinato per anno solare proporzionalmente ai mesi durante i quali si è protratto; a tal fine è computato per intero il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quattordici giorni, se il mese ha 28 giorni, ovvero quindici giorni, se il mese ha 29 o 30 gg, ovvero per almeno sedici giorni, se il mese ha 31 gg. Nei casi in cui i giorni di possesso nel mese siano uguali tra venditore e acquirente l'imposta resta a carico del venditore.

Art. 7 bis - Rateizzazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Per importi pari o superiori ad € 2.000,00 (duemila euro), entro il termine di 60 giorni dalla notifica al contribuente dell'atto impositivo che accerta il credito del Comune, possono essere richieste da parte del debitore rateizzazioni dei pagamenti. L'importo rateizzato è calcolato con sanzioni ridotte.
2. La rateizzazione è concessa dal Funzionario responsabile con le seguenti modalità:
 - a. fino a 6 (sei) rate bimestrali per importi pari o superiori a € 2.000,00 (duemila euro);
 - b. fino a 12 (dodici)rate bimestrali per importi pari o superiori a € 10.000,00 (diecimila euro).
3. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni nel pagamento di singole rate.
4. Il pagamento rateizzato comporta l'applicazione degli interessi legali sulle somme versate oltre il termine di scadenza ordinaria e per il periodo di rateizzazione.
5. Qualora ad una delle scadenze non venga pagata anche una sola rata:
 - a. il beneficio della rateazione e delle sanzioni ridotte decade automaticamente;
 - b. l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - c. l'importo non può più essere rateizzato.
6. Non possono essere concesse rateizzazioni una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva.
7. Nel caso in cui l'ammontare del debito da rateizzare risulti pari o superiore a € 10.000,00 (diecimila euro), la rateazione è concessa previa presentazione di garanzia ritenuta idonea.

Art. 8 - Interessi

1. Si rimanda a quanto disciplinato dall'art. 21 del vigente "Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali".

Art. 9 - Incentivi al personale addetto

1. Ai fini del potenziamento dell'Ufficio Tributi e per incentivare l'attività di accertamento, la Giunta Comunale può attribuire compensi speciali al personale addetto all'ufficio medesimo, rapportati ai risultati raggiunti, nell'esecuzione dei programmi affidati ovvero nella realizzazione di particolari programmi o progetti obiettivi, nonché all'ammontare dell'evasione recuperata.

Art. 10 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 01/01/2012.